

Comune di Mordano Via Bacchilega 6 – 40027 Mordano	 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE finanziaria e tributi
	Sede Operativa a Imola Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)



IMU 2023 - Imposta Municipale Propria



Che cos'è?

E' l'imposta che interessa i fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Istituita dal 2012 in via sperimentale, **è stata disciplinata ex novo con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020.**

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).

L'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

L'IMU, come negli anni in precedenza, **non si paga per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad essa equiparati dalla legge o dal regolamento IMU comunale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti all'imposta.**

NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 3) "FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale" SONO RIPORTATE ALCUNE NOVITA' 2023.

Chi la paga?

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria (dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
- il possessore di **abitazione di lusso adibita ad abitazione principale**, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9** e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale **con aliquota al 6 per mille e detrazione € 200,00**;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (art.542 del codice civile) sulla casa di residenza familiare – purchè posseduta al 100% dal defunto ovvero in % dai soli coniugi
- il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso ai soli fini dell'applicazione dell'imposta IMU purchè i figli siano **convidenti - solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9**

ATTENZIONE: DAL 2020 è necessaria la coesistenza di entrambe le condizioni, ossia l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento (anche disgiunto) di almeno uno dei figli (purchè non maggiorenne).

Come si paga? Il Comune manda il modello F/24 precompilato?

No. L'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente.

Il Comune NON invia un modello di pagamento F/24 precompilato. Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote del Comune e con la stampa del modello di pagamento F/24, tramite link a <http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano>.

Quando si paga?

Scadenza 16 giugno 2023: si paga l'acconto o l'intera imposta.

A SEGUITO degli eventi calamitosi del mese di maggio 2023, il Decreto legge n. 61 del 1/6/2023, in G.U. n. 127 del 1/6/2023, all'art. 1 prevede che ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto (fra cui Mordano) sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del **1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**.

Pertanto, per coloro che rientrando nei territori di cui al decreto legge di cui sopra non avessero adempiuto al versamento IMU entro il 16 giugno c.a., è possibile versare successivamente ma entro i termini del 20 novembre 2023, non verrà applicata sanzione per tardivo versamento.

Non è prevista l'esenzione della rata, ma solo una proroga del termine di pagamento. Si suggerisce, per coloro che siano nella possibilità, di effettuare il versamento comunque entro la scadenza ordinaria, fermo restando che non verrà applicata sanzione per tardivo versamento, in quanto resta comunque confermata la scadenza del saldo al 18 dicembre per il saldo IMU 2023.

Scadenza 18 dicembre 2023: si paga il saldo

Come calcolo l'IMU dopo la scadenza o se ci si accorge di avere versato IMU calcolata su condizioni agevolative non più presenti ?

Dopo tale data, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, che gli consente di pagare l'imposta con sanzioni ridotte e interessi calcolati sui giorni di ritardo. E' possibile calcolare automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare e stampare il modello di pagamento F/24, tramite link a https://www.amministrazionecomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

Si raccomanda di verificare che persistano le condizioni per le quali il contribuente usufruisce di esenzioni o agevolazioni (esempio: decadenza agevolazione per comodato gratuito a seguito di acquisizione di altra abitazione (anche in %) su territorio italiano, oppure: variazione di residenza comodatario, o ancora: raggiungimento maggiore età figli già affidati con sentenza tribunale. In tali casi, qualora non sia già stato notificato avviso di accertamento tributario, si suggerisce di avvalersi del ravvedimento operoso, al fine di non incorrere in sanzioni.

Qual è l'ufficio comunale che si occupa dell'IMU?

L'ufficio Tributi Associato Area Est - Comune di Mordano con sede a Mordano in via Bacchilega, 6

Apertura al pubblico: mercoledì 9,00 – 12,00

telefonando ai numeri o scrivendo alla mail sotto indicati esponendo il caso.

Si privilegiano informazioni in via telefonica o per mail

Recapito telefonico : 0542/ 56921; fax: 602340

e-mail : tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it; pec: comune.mordano@cert.provincia.bo.it

sito web: <https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano>

N.B. Il presente vademecum è stato elaborato sulla base delle norme in vigore alla data del 5 giugno 2023. Qualora successivamente intervenissero modifiche normative, sarà cura dei contribuenti adeguare gli adempimenti alle stesse. Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente.

IMU - Imposta Municipale Propria

Sommario

1) IMU – Imposta Municipale Propria	pag. 3
2) Aliquote IMU 2023.....	pag. 4
3) FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale	pag. 5
4) Assimilazioni all'Abitazione principale.....	pag. 6
5) Immobili concessi in comodato d'uso gratuito.....	pag. 6
6) Immobili locati a canone concordato.....	pag. 7
7) Fabbricati a destinazione speciale “imbullonati”	pag. 8
8) Fabbricati rurali e terreni agricoli.....	pag. 8
9) Il calcolo dell'IMU.....	pag. 9
10) Versamenti.....	pag. 9
11) Scadenze e orari di apertura straordinaria	pag.10
12) Dichiarazione IMU.....	pag.11
13) Norme legislative e regolamentari	pag.13

1) IMU – Imposta Municipale Propria

Con la L. n.160/2019, dal 1° gennaio 2020 è stata disciplinata l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed è stata abolita la TASI.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune: fabbricati, fabbricati rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Soggetti passivi sono coloro che sono soggetti al pagamento dell'IMU:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il possessore di abitazione di lusso adibita ad abitazione principale, iscritte al catasto fabbricati alle categorie **A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7** nella misura massima di una per ciascuna categoria catastale;
- il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso ai soli fini dell'applicazione dell'imposta IMU purchè i figli siano conviventi. - **solo per le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9.**
Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. **ATTENZIONE: dal 2020** è necessaria la coesistenza di entrambe le condizioni, ossia l'assegnazione della casa familiare e l'affidamento (anche disgiunto) di almeno uno dei figli (purchè non maggiorenne);
- per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene;
- il Trustee poiché titolare del diritto di proprietà sui beni in trust.

Nell'ipotesi in cui vi siano **più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile (possesso in %)**, per **ognuno l'onere della obbligazione tributaria è autonomo** e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

ATTENZIONE DAL 2023: Ai sensi dell'art. 1, co. 743, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è **ridotta al 50%** l'imposta municipale unica per i **soggetti passivi** tenuti al pagamento dell'IMU **NON RESIDENTI** nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione % al 37,5% era operativa solo per l'anno 2022).

La riduzione potrà riguardare **un solo immobile destinato ad uso abitativo**, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta **non venga concessa in locazione o comodato d'uso**.

N.B. per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU con indicazione in note dell'esistenza delle condizioni: iscrizione AIRE, titolarità e dati pensione in regime di convenzione, assenza di locazione o comodati.

La mancanza di dichiarazione IMU potrà dare luogo a sanzione per omessa dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti.

ESENZIONE dal pagamento dell'IMU

- L'abitazione principale e le sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 e C/7), ad eccezione delle abitazioni principali di lusso iscritte al catasto fabbricati alle categorie A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari e a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- abitazione principale e relative pertinenze del genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice purchè i figli siano minorenni e conviventi ex art. 1, comma 741 comma 1 lett. c) n.4) della L. 27.12.2019, n. 160;
- unico immobile (non in categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;
- terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RIDUZIONI PAGAMENTO IMU DEL 50%

- E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi con contratto registrato in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitore>figlio e figlio>genitore), in presenza delle condizioni previste dalla legge (si veda sezione dedicata);
- la riduzione del 50% della base imponibile per immobili con vincolo di interesse storico artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili; le modalità e le condizioni per accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.

Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito <https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli> e distribuito da URP e Ufficio Tributi appositi moduli di comunicazione che, debitamente compilati e consegnati, sostituiscono gli adempimenti dichiarativi.

NEL 2023 è venuta meno l'esenzione prevista PER I SOLI CINEMATOGRAFI E TEATRI. Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 (immobili in categoria D3 adibito a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli gestiti direttamente in forma imprenditoriale).

2) **Aliquote anno 2023:** il Comune ha deliberato le aliquote (delibera C.C. n. 11 del 16.3.2023) confermando le stesse aliquote anno 2022.

TIPOLOGIA	Aliquote	Moltiplicatori alla rendita rivalutata	Quota Comune in %	Quota Stato in %
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati)	9,6 %		9,6 %	0 %
Abitazioni e pertinenze				
Abitazioni a disposizione e/o non locate e relative pertinenze;	10,6 %	160	10,6 %	0 %
Abitazioni locate a canone libero	9,6 %	160	9,6 %	0 %
Altre pertinenze garage, depositi e posti auto non pertinenze C2- C6 -C7	9,6 %	160	9,6 %	0 %
Unità immobiliari locate a canone concordato e relative pertinenze rilevabili dal contratto di locazione Cfr. AGEVOLAZIONE ULTERIORE SUL TOTALE DOVUTO	7,6 %	160	7,6 %	0 %
Abitazioni in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado e pertinenze C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per categoria AGEVOLAZIONE ULTERIORE SU BASE IMPONIBILE	7,6 %	160	7,6 %	0 %
Abitazioni in comodato a terzi o parenti non ricompresi in quelli fino al terzo grado	9,6 %	160	9,6 %	0 %
Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616 (detrazione € 200,00)	4,6 %	160	4,6 %	0 %
Abitazione principale di lusso (detrazione € 200,00), solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze C2 – C6 – C7 (N.B. una sola per categoria)	6,0 %	160	4,6 %	0 %
Abitazione a titolo di proprietà o di usufrutto posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ovvero ulteriore unità immobiliare posseduta da AIRE con requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale e eventuale pertinenza N.B. si veda novità per soggetti passivi IMU NON RESIDENTI nel territorio dello Stato Italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	10,6 %	160	10,6 %	0 %
A/10 uffici e studi privati	9,6 %	80	9,6 %	0 %
C/1 negozi e botteghe	9,6 %	55	9,6 %	0 %
Gruppo catastale C3 - C4 - C5 laboratori per arti e mestieri Gruppo catastale B	9,6 %	140	9,6 %	0 %
Gruppo catastale D5 banche ed istituti di assicurazione	9,6 %	80	2,0 %	7,6%
Gruppo catastale D - tranne D5 altri fabbricati: alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali	9,6 %	65	2,0 %	7,6%
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità	7,6 %	160	7,6 %	0 %
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	esenti			
Terreni agricoli diversi dai precedenti	7,6 %	135	7,6 %	0 %
Aree fabbricabili	10,6 %	valore mercato	10,6 %	0 %
Fabbricati rurali strumentali – in precedenza pagavano TASI	1 %	A SECONDA DELLA CAT. CATASTALE	1 %	0 %



3) FOCUS Applicazione della esenzione IMU per abitazione principale. Requisiti. Aggiornamento 2023

In relazione alla presente tipologia di esenzione è bene fare chiarezza su quando e come è possibile beneficiare della esenzione ai fini IMU senza incorrere in accertamento tributario con richiesta di pagamenti di relative sanzioni.

A seguito di Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, si considera abitazione principale esente dall'imposta l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

A differenza della precedente indicazione normativa, l'esenzione è applicabile anche in caso di coniugi che, ciascuno di essi, dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in due diverse abitazioni sia nello stesso comune che in comuni diversi. La condizione imprescindibile è che effettivamente esista una separazione fattuale del nucleo familiare, comprovabile anche mediante consumi di utenze volte a dimostrare l'effettivo utilizzo dell'abitazione da parte del soggetto che intende avvalersi della esenzione. Il Comune in tal senso può svolgere controlli, oltre che sui consumi, anche sul territorio stesso.

Diversamente da altre agevolazioni, come ad esempio nell'imposta di registro in caso di acquisto di "prima casa", qualora il contribuente non possieda i requisiti richiesti per il tributo comunale IMU questi è tenuto al pagamento.

Si ricorda infatti che ogniqualevolta il contribuente fruisce di esenzioni/agevolazioni non riscontrabili da banche dati immediatamente accessibili in via remota dall'ente, vige un obbligo di dichiarazione IMU che ha valenza di dichiarazione fiscale. Si veda nel dettaglio al successivo paragrafo 12).

NON è prevista esenzione da IMU per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, ma resta valida la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

1) ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE stabilite per regolamento comunale o per previsione normativa:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- la casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, per il genitore assegnatario della casa medesima ivi residente, purché presenti figli minori;
- le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile (NON di categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc., anche se senza requisito di dimora e residenza;
- fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;

- **ATTENZIONE: NON E' PREVISTA L'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE Per i soggetti passivi AIRE, pertanto l'IMU è dovuta in base all'aliquota corrispondente alla situazione in cui l'immobile si trova (locato, concesso in comodato, a disposizione, ecc.). Si veda sopra la peculiarità dal 2021.**

Il Comune ha messo a disposizione sul proprio sito <https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli> e distribuito da URP e Ufficio Tributi appositi moduli di comunicazione che, debitamente compilati e consegnati, sostituiscono gli adempimenti dichiarativi.

2) IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO

Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art.1 comma 747 lett.c) legge 160/2019, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pertanto, per accedere all'agevolazione, devono coesistere tutte le condizioni previste per legge, ovvero si deve essere proprietari di un solo immobile oppure al massimo di 2 immobili abitativi in tutto il territorio italiano, ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più deve coesistere la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia ubicato nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). Per i contribuenti in possesso dei requisiti di cui al novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con **l'abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore>figlio e figlio>genitore) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- che il contratto di comodato sia registrato;
- che il comodante possieda un solo immobile in Italia (si tratta di agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo, Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.2.2016);
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3) IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

- così come definiti con L. 431/1998, D.M. 16/01/2017 e

Accordo territoriale città metropolitana di Bologna sottoscritto il 20/7/2022 e in vigore da 1/8/2022 -

Aliquota 9,6 per mille, ridotta per legge al 75% → aliquota 7,2 per mille

Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla L. 431/1998), l'imposta, determinata

applicando l'aliquota ordinaria del 9,6 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 art. 1 legge 160/2019).

Per poter usufruire dell'agevolazione IMU, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'imposta.

Aliquota 7,6 per mille, ridotta per legge al 75% → aliquota 5,7 per mille

Nel Comune di Mordano, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dall'accordo definito in sede locale in data 20/7/2022 fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 (c.d. locazioni a canone concordato), viene confermata l'aliquota agevolata IMU al 7,6 per mille, su cui applicare la riduzione al 75 per cento.

E' necessaria l'attestazione bilaterale di rispondenza del contratto a quanto previsto dal DM 16/01/2017, come definita dall'accordo territoriale del 20/7/2022, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali IMU.

Per poter usufruire delle agevolazioni IMU, sono condizioni indispensabili:

- la comunicazione corredata da copia del contratto di locazione;
- la residenza anagrafica del locatario.

L'obbligo di presentazione dell'adempimento dichiarativo (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è essenziale ai fini dell'applicazione della citata riduzione del 25% dell'importo IMU dovuto per l'immobile locato a canone concordato. Risoluzione n. 1/DF del 18 marzo 2020.

Il Comune mette a disposizione sul sito <https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/moduli> e distribuito da URP e Ufficio Tributi, apposito modulo di comunicazione che, debitamente compilato e consegnato entro il termine di pagamento della prima rata (o della seconda se il presupposto d'imposta si è verificato nel secondo semestre dell'anno), sostituisce sia gli adempimenti dichiarativi per l'applicazione della aliquota agevolata, che per l'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 per cento. N.B. Per coloro che negli anni precedenti hanno già consegnato la comunicazione e non hanno subito variazioni, si intende già assolto l'obbligo di dichiarazione.

4) FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE "IMBULLONATI"

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata, da parte dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari dei suddetti immobili potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.

5) FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

TIPOLOGIA	Aliquote	Moltiplicatori alla rendita rivalutata	Quota Comune in ‰	Quota Stato in ‰
Abitazione principale e pertinenze	esente			
Fabbricati rurali strumentali – D/10 compreso art.9 comma 3bis lett. F) D.L. 557/93	1‰		1‰	0 ‰
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente			
Terreni agricoli diversi dai precedenti	7,6 ‰	135	7,6‰	0 ‰
Abitazioni in possesso del requisito di ruralità disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del D.L. 557/1993	7,6 ‰	160	7,6‰	0 ‰

Dichiarazione IMU rurali e terreni

Per usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 9,6 per mille è necessaria la presentazione all'Ufficio Tributi della dichiarazione IMU, relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del D.L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994 e successive modifiche. In particolare, i possessori di terreni agricoli che possiedono e conducono direttamente essendo Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola, per usufruire della esenzione IMU del terreno sono tutti tenuti a presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2024 (fatto salvo che non sia già stata presentata in passato), indicando compiutamente i riferimenti catastali. Sono nello stesso modo tenuti a presentare dichiarazione IMU qualora non sussistano più i requisiti per accedere all'esenzione. **La mancanza di dichiarazione IMU potrà dare luogo a sanzione per omessa dichiarazione, ai sensi delle norme vigenti.**

6) IL CALCOLO DELL'IMU

L'IMU si calcola facendo riferimento al valore dell'immobile. Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale, da rivalutare preliminarmente:

- del 5% per i fabbricati;
- del 25% per i terreni agricoli.

categorie catastali	Coefficiente IMU 2018 da applicare alla rendita catastale rivalutata come sopraindicato.
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli NON posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile IMU
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si ottiene applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, per ogni tipologia di immobile, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili, del periodo e della percentuale di possesso. Esempio immobile di categoria **A/3** e di **rendita di € 400,00**: si **rivaluta del 5%** → € 420,00 e si moltiplica per il **coefficiente 160** → **valore imponibile di € 67.200,00** → immobile non locato e a disposizione con **aliquota al 10,6 per mille** per 12 mesi, posseduto al 100% → **imposta da versare per l'intero anno pari ad € 712,32**.

Per i terreni edificabili, il Comune con delibera di C.C. n. 41 del 26/07/2017 ha approvato il *Piano Strutturale Comunale* (PSC), il *Regolamento Urbanistico ed Edilizio* (RUE) e il Piano di Classificazione Acustica (CA), consultabili e scaricabili al link <https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc-rue>. I nuovi strumenti urbanistici sono entrati in vigore dal 10/01/2018.

Tenendo presente che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale, si tenga conto che può dare luogo ad accertamento di maggiore imposta qualora emerga, da atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

Si tenga altresì presente che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del t.u. D.P.R. n. 380/2001 la base imponibile ai fini IMU è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili è quello pubblicato sul sito istituzionale del comune e sulla pagina dedicata ai tributi all'indirizzo web.

<https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano/imu/atti-e-regolamenti>

Per la peculiarità della valorizzazione, si consiglia ai contribuenti di rivolgersi all'ufficio tributi e rendere noti elementi oggettivi che incidano sulla valutazione dell'immobile in sede di controllo.

Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo IMU personalizzato con le aliquote del Comune di Mordano, comprese le agevolazioni e stampa del modello di pagamento F/24, mediante collegamento al link <https://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=mordano>

Poiché il contributo IMU è dovuto in autoliquidazione, l'amministrazione comunale non risponde di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dell'ausilio.

7) VERSAMENTI

I versamenti possono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato. IL CODICE DEL COMUNE MORDANO E' F718

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 1 comma legge 160/2019 - COMUNE"; N.B. SOLO ABITAZIONI LUSO

"3913" denominato: IMU – imposta municipale propria per **fabbricati rurali ad uso strumentale**

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella "Ravv".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Imola E289), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi dell'art.1 comma 753 della L. n. 160/2019 resta dovuta la quota riservata allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, solo per la categoria D, l'IMU deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico bancario a favore del "Tesoriere del Comune di Mordano" utilizzando il codice IBAN IT 96 N 05034 21002 000000005275 sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato: bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo tributi.mordano@nuovocircondarioimolese.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di Mordano e i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

N.B. con la conversione in legge del decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, è **soppresso per le persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'F/24 telematico per i pagamenti superiori a 1000 euro** introdotto dal 1° ottobre 2014 con il D.L. 66/2014. Pertanto tali soggetti potranno utilizzare l'F/24 cartaceo per qualunque importo, da presentare presso una banca o un ufficio postale, **senza che siano state effettuate compensazioni**, per le quali invece è obbligatoria la modalità telematica.

8) SCADENZE E ORARI DI APERTURA

→ La scadenza di pagamento della prima rata è venerdì 16 giugno 2023

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale; è possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno

Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto legge "alluvione emilia-romagna" (compreso Mordano) sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Pertanto la scadenza è il 20 novembre 2023

Nel periodo 1-16 giugno 2023 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
LUNEDI' e MERCOLEDI' 9.00 – 12.00 ulteriori orari previo appuntamento.

→ La scadenza di pagamento della seconda rata è lunedì 18 dicembre 2023

(comma 5 dell'art. 155 c.p.c.)

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale

Nel periodo 1-15 dicembre 2023 l'ufficio sarà aperto al pubblico :
LUNEDI' e MERCOLEDI' 9.00 – 12.00 ulteriori orari previo appuntamento.

La modulistica IMU – dichiarazioni e comunicazioni – è scaricabile dal sito istituzionale, reperibile presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), che distribuisce e riceve anche la modulistica IMU.

URP di Mordano, via Bacchilega 6: dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.00 escluso il giovedì.

9) DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 e ANNO 2022 – SCADENZA 30 GIUGNO 2023

Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto legge "alluvione emilia-romagna" (compreso Mordano) l'adempimento della consegna della dichiarazione IMU anno 2021 e 2022, non eseguito entro il 30 giugno per effetto delle sospensioni, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023 (ART. 1 COMMA 9 DL "alluvione emilia romagna)

Premesse: La dichiarazione relativa a variazioni avvenute nel 2021 E nel 2022 deve invece essere consegnata entro il 30 giugno 2023.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Sulla base di principi generali: mantengono validità le dichiarazioni ICI, IMU e TASI; la dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive; la dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.

Per la presentazione della dichiarazione IMU si dovrà utilizzare il NUOVO modello di dichiarazione di cui al decreto ministeriale 29.07.2022 (g.u. n. 184 del 08.08.2022).

RESTANO COMUNQUE VALIDE LE DICHIARAZIONI GIA' PRESENTATE E CORRETTAMENTE COMPILATE SUL PRECEDENTE MODELLO.

La dichiarazione è dovuta:

- Quando si determina un diverso ammontare di imposta (esempio valore aree);
- Riduzioni di imposta, aliquote ridotte o esenzioni ex lege;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

Obbligo dichiarazione

1. fabbricati di interesse storico o artistico;
2. abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;
3. terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
4. immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);
5. concessionario aree demaniali;
6. variazione di valore aree edificabili;
7. terreno agricolo divenuto area edificabile;
8. area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);
9. immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia a proprietà divisa;

10. immobile concesso in locazione da ACER;
11. immobili esenti ai sensi delle lettere c), g), h) ed i) art. 7 comma 1 del D.L.gs. 504/1992;
12. fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
13. riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
14. estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
15. parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
16. immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
17. immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
18. termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;
19. nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale - **ovvero su due diversi comuni** - con cui viene indicato l'immobile esente quale abitazione principale del nucleo familiare;
20. genitore assegnatario della casa familiare (o ex coniugale);
21. immobile soggetto a ristrutturazione o restauro conservativo in quanto tenuto a versare con il valore dell'area – anziché sulla base della rendita catastale, anche qualora identificabile in categoria catastale fittizia F/3 o F/4;
22. immobile concesso con contratto registrato in comodato d'uso gratuito ai fini dell'agevolazione del 50% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
23. immobile concesso in locazione a canone concordato con contratto registrato ai fini dell'agevolazione del 25% calcolo IMU – qualora non sia stato presentato apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
24. esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dal 2019 anche dai loro familiari coadiuvanti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 13 29/3/2004 n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
25. abitazione posseduta da soggetti IMU NON RESIDENTI nel territorio dello Stato Italiano che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Modello ministeriale e termine di presentazione

Se dovuta, è da presentare con il modello ministeriale (approvato con DM 29.07.2022).

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2021 ovvero dal 1/1/2022 il **30 giugno 2023, scadrà il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU 2021 ovvero DICHIARAZIONE IMU 2022.**

Pertanto i soggetti sotto indicati, **decadono dal beneficio dell'esclusione IMU**, qualora non abbiano provveduto, nei termini, a consegnare il modello ministeriale relativo a:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate;
- unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616;
- unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

Situazioni in cui la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU:

- locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;
- condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;
- comodato gratuito con possesso dei requisiti previsti dalla legge determinato ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione IMU del 50%.

I modelli di dichiarazione ministeriale IMU possono essere:

- consegnati direttamente all'URP di Via Bacchilega, 6 Mordano che rilascerà apposita ricevuta;

- inviati a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a: Comune di Mordano-Servizio Tributi Associato - Via Bacchilega, 6 – 40027 Mordano (BO), la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
- trasmessi con posta certificata all'indirizzo: **comune.mordano@cert.provincia.bo.it** indicando nell'oggetto del messaggio “**dichiarazione IMU per l'anno 20..**”; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner.

Dichiarazione IMU enti non commerciali:

Viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali (art. 1, comma 770 della L.160/2019).

La dichiarazione è da presentare **OGNI ANNO esclusivamente in via telematica** entro il 30 giugno 2023 con riferimento all'anno di imposta IMU 2021 e 2022, sulla base delle istruzioni approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze D.M. 4 maggio 2023, in corso di pubblicazione in G.U. alla data odierna, aggiornate con le specifiche tecniche versione 2023.

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Decreto-Ministeriale-del-4-maggio-2023/>

Il versamento deve avvenire esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

- 16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;
- 16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 01 gennaio 2022.

Deducibilità IMU

Si ricorda che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali **è deducibile** (commi 772-773) *ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni* nella misura di:

- 60% per l'anno 2021;
- 100% cioè per intero dal 2022.

In precedenza, con il Decreto Legge per la crescita delle imprese (D.L. 30/4/2019 n. 34 art. 3 convertito con la Legge 28/06/2019, n. 58) la quota deducibile per l'anno 2019 era fissata nella misura del 50%.

10) NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti **norme legislative e regolamentari**:

Norme legislative

- art. 1 commi da 738 a 780 della legge di stabilità 2020 (legge 160 del 27.12.2019) e le norme di legge ivi richiamate
- art. 1 commi da 161 a 169 dell'art. 1 legge 296 del 27.12.2006
- art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della L. 228/2012;
- art. 10 D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013;
- art. 1 D.L. 54/2013, convertito con modificazioni in L. 85/2013;
- D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in L.124/2013;
- art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014
- art. 78 comma 3 D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- art.1 comma 48 e comma 599 della legge 178 del 30.12.2020
- art. 1, comma 743, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
- art. 5-decies, comma 1, D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021;
- Art. 1 D.L. 61 del 1/6/2023 e allegato 1.

Norme regolamentari comunali e delibere

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 17/2/2022 confermata con deliberazione C.C. n. 11 del 16/3/2023;
- regolamento comunale per la disciplina dell'IMU
- regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Regolamenti e delibere reperibili sul sito istituzionale

<https://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/enti/mordano>

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGIO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
		Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via

BO	MEDICINA	Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca' del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale

FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale

RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		

	FI	FIRENZUOLA		Tutto il territorio comunale	
+	-----	+	-----	+	-----
	FI	MARRADI		Tutto il territorio comunale	
+	-----	+	-----	+	-----
	FI	PALAZZUOLO SUL SENIO		Tutto il territorio comunale	
+	-----	+	-----	+	-----
	FI	LONDA		Tutto il territorio comunale	
+	-----	+	-----	+	-----